

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 118, comma 2, della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) e dell'articolo 48 dello Statuto della TŠŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, a conclusione della discussione svolta in seno al Consiglio degli allievi, al Consiglio dei genitori e al Collegio dei docenti, in occasione della seduta tenutasi in data 23 marzo 2022 il Comitato scolastico approva il seguente

CODICE ETICO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELL'ATTIVITÀ EDUCATIVO- ISTRUTTIVA DELLA TŠŠ-SMSI "LEONARDO DA VINCI" BUJE-BUIE

I. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Articolo 1

Il Codice etico contiene i principi etici ai quali devono attenersi, nell'ambito delle proprie attività, i docenti, gli allievi e gli altri dipendenti della TŠŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie (qui di seguito denominata: Scuola).

Nel presente Codice etico le espressioni riportate al maschile sono neutre e si riferiscono sia alle persone di sesso maschile che a quelle di sesso femminile.

Articolo 2

La finalità del Codice etico è di favorire la comprensione e l'accettazione dei principi fondamentali del comportamento moralmente giustificato come pure di promuovere i valori etici di tutti i dipendenti della Scuola, degli allievi e dei genitori.

Il Codice etico mira ad affermare e promuovere la sensibilità per i valori specifici dell'attività educativo-istruttiva nelle scuole medie superiori.

II. PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI DEL CODICE ETICO

Articolo 3

Adottando e attuando il Codice etico la Scuola mette in grado ogni dipendente, allievo e altro utente dei servizi scolastici di esercitare tutti i diritti umani all'interno della Scuola e di rispettare tutti i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia.

Articolo 4

I dipendenti scolastici sono tenuti a rispettare tutte le norme e le procedure giuridiche relative ai loro obblighi quali dipendenti della Scuola.

Tutte le questioni controverse riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dei principi del Codice etico vengono risolte dai dipendenti in via consensuale internamente alla Scuola.

Articolo 5

Il comportamento di ogni dipendente scolastico, allievo e genitore deve osservare il principio di uguaglianza ed equità in modo da escludere ogni discriminazione, abuso, molestia o sfruttamento.

La Scuola è tenuta ad assicurare le condizioni per la messa in atto del principio di uguaglianza ed equità.

Articolo 6

I dipendenti scolastici sono tenuti ad adempiere ai propri obblighi nei confronti degli allievi, dei colleghi, dei genitori e degli altri collaboratori in maniera responsabile, coscienziosa, professionale ed eticamente corretta.

Articolo 7

Dinanzi agli allievi e ai genitori tutti i dipendenti scolastici devono difendere la propria dignità e quella degli altri dipendenti.

Articolo 8

Tutti i dipendenti scolastici, gli allievi e i genitori devono essere rispettati come persone in conformità con i diritti garantiti alla vita, all'integrità e alla dignità.

Tutti i dipendenti scolastici, gli allievi e i genitori devono godere del diritto alla privacy.

Articolo 9

La libertà di pensiero e di espressione viene sostenuta e promossa in tutti gli ambiti della vita e del lavoro presso la Scuola.

Articolo 10

Tutte le attività svolte presso la Scuola devono essere in armonia con gli standard nazionali e internazionali in materia di tutela ambientale.

III. DIRITTI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

Rapporto nei confronti della professione

Articolo 11

L'onestà, l'equità, l'umanità e l'aiuto reciproco costituiscono l'essenza dell'etica del docente.

Articolo 12

I docenti sono liberi e responsabili nel proprio lavoro. I docenti sono tenuti a perfezionare le proprie conoscenze in armonia con i più elevati standard del processo istruttivo.

Articolo 13

Ogni docente pubblica i propri risultati personali e pratica lo scambio di conoscenze e informazioni con gli altri docenti al fine di migliorare la qualità del processo didattico e favorire il progresso della professione.

Articolo 14

Tutti i dipendenti scolastici hanno l'obbligo di dedicarsi sistematicamente al proprio sviluppo professionale curando la propria formazione permanente in funzione delle proprie possibilità.

Articolo 15

Nello svolgimento delle proprie mansioni presso la Scuola e di quelle correlate al funzionamento della Scuola tutti i dipendenti scolastici devono avere un abbigliamento consono ai dettami della professione.

Articolo 16

Tutti i dipendenti devono evitare i conflitti di interesse.

Articolo 17

Tutti i dipendenti scolastici devono usare le risorse della Scuola in maniera efficiente.

Articolo 18

Le informazioni riguardanti gli allievi, i genitori e gli altri utenti dei servizi scolastici sono considerate segreto professionale. È possibile pubblicare informazioni affermative sugli allievi con il consenso dei genitori.

Rapporti reciproci fra dipendenti

Articolo 19

Fra i dipendenti deve regnare un'atmosfera piacevole e l'atteggiamento nei confronti del lavoro deve essere professionale.

Articolo 20

La comunicazione verbale e non verbale fra i dipendenti scolastici deve essere consona al loro ruolo e ai compiti svolti presso la Scuola.

Articolo 21

Il rapporto fra dipendenti deve essere basato sulla collegialità, la considerazione reciproca, il rispetto del sapere, la competenza e la dignità, l'aiuto e la collaborazione, la solidarietà professionale e umana.

Articolo 22

Nell'esprimere il proprio parere sul lavoro e il comportamento dei docenti o degli altri dipendenti, ogni dipendente deve essere corretto e professionale ed esporre le proprie argomentazioni e osservazioni in sedi opportune quali i collegi professionali, il Collegio dei docenti o il Comitato scolastico.

Articolo 23

È obbligo del dipendente evitare discussioni infondate, soprattutto quando il/la collega interessato/a non è presente.

Articolo 24

I dipendenti non devono disturbare i lavori delle sedute e le riunioni degli organi professionali comportandosi in maniera inopportuna.

Rapporto fra dipendenti e allievi

Articolo 25

I dipendenti scolastici applicano la parità di trattamento nei confronti di tutti gli allievi senza discriminazioni o favoritismi basati su religione, appartenenza etnica o nazionale, razza, lingua, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni patrimoniali, origine, situazione familiare, età, disabilità, aspetto fisico, affiliazione politica, istruzione, condizioni di salute o qualsiasi altro criterio.

Quando partecipano all'attività educativo-istruttiva i dipendenti sono tenuti ad adottare la seguente condotta nei confronti degli allievi:

- svolgere l'attività educativo-istruttiva in armonia con gli obiettivi, i compiti e gli standard in materia di educazione e istruzione a livello di scuola media superiore, trasmettendo agli allievi conoscenze specialistiche riguardanti la propria materia o disciplina ed elaborando i contenuti dell'insegnamento in maniera accettabile e comprensibile per gli allievi;
- educare e istruire gli allievi in armonia con i valori umani fondamentali della verità, della pace, della rettitudine, dell'amore e della non violenza;

- educare gli allievi nello spirito del raggiungimento della sintonia fra pensieri, parole e opere, incoraggiandoli a dare l'esempio agli altri allievi;
- incoraggiare gli allievi ad avere un approccio libero, responsabile e serio nei confronti dello studio e ad applicare i migliori metodi tecnici, professionali e scientifici;
- motivare gli allievi allo studio e ad altre forme di creatività, incoraggiarli a esprimere la propria opinione, ascoltare e rispettare l'opinione degli allievi e aiutarli a sviluppare la fiducia in sé, stimolando così lo sviluppo intellettuale degli allievi;
- offrire pari opportunità a tutti gli studenti nella trasmissione delle conoscenze;
- accertarsi della veridicità dei dati e presentare i contenuti in maniera consona alla materia d'insegnamento;
- essere obiettivi e imparziali nel classificare gli allievi, con l'obbligo di astenersi da tutte le azioni che potrebbero produrre preferenze per determinati allievi, creando negli altri un sentimento di inferiorità;
- assicurare agli allievi una classificazione e una valutazione valida, aperta, equa, oggettiva e tempestiva;
- rispettare e avere considerazione per gli allievi con diverse capacità e interessi e consentire loro un adeguato sviluppo intellettuale, emotivo, morale e spirituale in armonia con le loro possibilità;
- rispettare e tenere in considerazione le capacità dell'allievo e approcciarsi con particolare attenzione agli allievi che presentano difficoltà nell'apprendimento e nello sviluppo;
- evitare le situazioni che potrebbero portare a un conflitto di interesse (rapporti familiari, amicizie strette, antagonismi, ecc.).

Articolo 26

Il docente deve incoraggiare gli allievi ad avere un approccio libero, responsabile e serio nei confronti dello studio, promuovere i valori e i diritti umani e stimolare la coscienza ecologica.

Articolo 27

Nella trasmissione delle conoscenze il docente è tenuto ad applicare gli standard scientifici, tecnici, professionali ed etici.

Articolo 28

Il docente è tenuto a instaurare con gli allievi un rapporto di fiducia e considerazione reciproca, rispettando le loro personalità, le loro libertà e i loro diritti, mantenendo la propria dignità ed evitando una familiarità eccessiva con gli allievi.

Articolo 29

La comunicazione ufficiale di docenti e allievi si svolge in lingua italiana.

Rapporto fra dipendenti e genitori, tutori e altri cittadini

Articolo 30

Nel rapportarsi con genitori, tutori e altri cittadini i dipendenti scolastici devono avere un atteggiamento educato e professionale, improntato alla collaborazione, e devono rispettare i punti di vista dei genitori o tutori prendendo in considerazione il benessere dei ragazzi.

Articolo 31

È necessario rispettare e tenere in considerazione le differenze nazionali, religiose e culturali dei dipendenti e delle persone che costituiscono l'ambiente sociale in senso lato, al fine di promuovere congiuntamente i rapporti interpersonali e i principi democratici.

Articolo 32

È compito di tutti i dipendenti promuovere la soluzione non violenta dei problemi sorti in relazione al processo lavorativo e alle azioni di tutti i soggetti interessati.

Rapporto di dipendenti e allievi nei confronti del patrimonio scolastico

Articolo 33

Tutti i dipendenti e gli allievi sono tenuti ad avere un rapporto responsabile nei confronti del patrimonio scolastico usandolo con la dovuta attenzione.

Articolo 34

I dipendenti e gli allievi della Scuola sono tenuti a usare con particolare attenzione mobili, libri, computer, attrezzi, arnesi, macchinari come pure altri mezzi e ausili didattici di proprietà della Scuola e indispensabili per l'insegnamento della teoria e della pratica.

Articolo 35

Non è consentito usare il patrimonio scolastico per scopi privati o commerciali.

IV. COMPORTAMENTI INACCETTABILI

Comportamenti inaccettabili dei dipendenti

Articolo 36

I lavoratori non devono nuocere direttamente o indirettamente alla reputazione professionale, all'avanzamento o al lavoro di un altro dipendente.

Articolo 37

È vietato sfruttare gli allievi, discriminarli, offendere la loro dignità e abusarne in qualsiasi altro modo.

Articolo 38

Il ricatto e l'esercizio di pressioni, la corruzione e tutte le altre forme di influenza disonesta che possono portare a violazioni dei criteri professionali rappresentano una violazione delle norme di comportamento nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione.

Articolo 39

I dipendenti scolastici non devono chiedere regali né indurre a fare regali, ovvero non devono ricevere né prestare alcun tipo di servizio, per sé o per altri, se sussistono chiari indizi del fatto che ciò possa influire direttamente o indirettamente sulla loro oggettività e l'adempimento dei doveri professionali.

Articolo 40

È inammissibile qualsiasi forma di nepotismo. Per nepotismo si intende qualsiasi azione volta a procurare, al parente di una determinata persona, una posizione di vantaggio rispetto ad altre persone che dispongono di capacità pari o superiori.

Articolo 41

È inaccettabile qualsiasi tipo di comportamento inopportuno (molestia) nei confronti di un'altra persona con l'obiettivo di ledere la personalità, intralciare lo svolgimento dei compiti oppure diminuire la qualità della vita di tale persona.

Per molestia si intende qualsiasi atto – singolo o ripetuto, verbale, non verbale o fisico – che crea o contribuisce a creare un ambiente lavorativo e istruttivo sgradevole e ostile il quale spaventa, offende o umilia un'altra persona.

L'intossicazione da abuso di alcool o altre sostanze stupefacenti non può essere ritenuta una circostanza attenuante nei casi di molestie.

Articolo 42

È inaccettabile qualsiasi tipo di molestia sessuale.

La molestia sessuale è un comportamento inammissibile caratterizzato dall'assenza di consenso o dal rifiuto di una delle parti coinvolte, in cui si verificano:

- ripetute avances indesiderate a connotazione sessuale rivolte a livello verbale e fisico;
- aggressioni fisiche;
- ricorrenti osservazioni e scherzi indesiderati a sfondo sessuale;
- insinuazioni e allusioni derisorie a sfondo sessuale;
- esposizione di materiale a contenuto sessuale offensivo e imbarazzante;
- richieste di prestazioni sessuali;
- esercizio di pressioni sulla persona che ha rifiutato tali comportamenti oppure li ha denunciati;
- inerzia in relazione alle denunce di molestie sessuali sotto forma di rinvio o mancato svolgimento di indagini nei casi denunciati di molestie sessuali.

Articolo 43

È inammissibile sfruttare o correlare, in qualsiasi modo, l'attività presso la Scuola con l'attività politica.

Articolo 44

È inammissibile intralciare deliberatamente le attività della Scuola.

Articolo 45

È inammissibile incitare gli altri dipendenti scolastici e/o gli allievi a violare le norme scolastiche.

Articolo 46

È inammissibile usare il nome o il logo della Scuola per attività private.

Comportamenti inaccettabili degli allievi

Articolo 47

Ai fini del presente Codice etico per molestia si intende ogni comportamento inopportuno nei confronti di un altro allievo con l'obiettivo o l'effettivo risultato di ledere la dignità personale, intralciare lo svolgimento dei compiti lavorativi o diminuire la qualità della vita di tale allievo.

Articolo 48

Per molestia si intende qualsiasi atto – singolo o ripetuto, fisico o psichico, verbale o non verbale, incluse le molestie in forma elettronica (internet, cellulare, ecc.) – che crea un ambiente lavorativo e istruttivo sgradevole e ostile il quale spaventa, offende o umilia un'altra persona.

Articolo 49

Nei rapporti reciproci gli allievi sono tenuti a dimostrare mutuo rispetto ed evitare forme inaccettabili di comportamento come la discriminazione basata su religione, appartenenza etnica o nazionale, razza, lingua, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni patrimoniali, origine, status familiare, disabilità, aspetto fisico o condizioni di salute. È inammissibile ogni forma di molestia arrecata per i motivi succitati.

Articolo 50

Gli allievi sono tenuti a dimostrare rispetto nei rapporti con i docenti, i collaboratori professionali e gli altri dipendenti scolastici, mentre nel processo didattico non devono in alcun modo (in forma verbale o non verbale) ledere l'autorità e la dignità dei docenti.

Articolo 51

È inaccettabile qualsiasi forma di comportamento noncurante nei confronti del patrimonio scolastico e di distruzione dei beni dell'inventario scolastico.

Articolo 52

È inaccettabile avere un comportamento e un abbigliamento riprovevole.

Articolo 53

È inaccettabile fumare nel corso delle attività scolastiche ed extrascolastiche. È inaccettabile ubriacarsi e far uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 54

È inaccettabile portare e usare armi e oggetti che possono mettere in pericolo la sicurezza a Scuola oppure nelle attività extrascolastiche.

Articolo 55

Sono inaccettabili tutte le azioni che mirano a ottenere un risultato immeritato nel processo educativo-istruttivo come la copiatura e il plagio.

Articolo 56

È inaccettabile falsificare firme, voti e altri dati contenuti nei registri pedagogici.

Articolo 57

È inaccettabile divulgare fatti falsi che riguardano altri allievi e/o dipendenti.

V. APPARIZIONI PUBBLICHE DEI DIPENDENTI DELLA SCUOLA

Articolo 58

Nelle apparizioni pubbliche di qualsiasi genere nelle quali rappresentano la Scuola, tutti i dipendenti devono presentare le posizioni della Scuola conformemente alle norme di legge, ai poteri di cui sono stati investiti, alle proprie conoscenze professionali e alle disposizioni del Codice etico, mantenendo alta la propria reputazione come pure quella della Scuola.

VI. CONOSCENZA DEL CODICE ETICO

Articolo 59

Ogni dipendente deve essere a conoscenza del Codice etico, ma devono esserne a conoscenza anche i genitori e gli allievi della Scuola.

Articolo 60

Il preside, il servizio pedagogico e il segretario della Scuola sono tenuti a portare le disposizioni del presente Codice etico alla conoscenza di tutti i dipendenti.

Articolo 61

Prima della firma del contratto di lavoro i dipendenti che vengono assunti devono essere messi a conoscenza delle disposizioni del presente Codice etico e devono confermare, con la propria firma, l'impegno a rispettarlo.

VII. COMMISSIONE ETICA

Articolo 62

Presso la Scuola viene istituita la Commissione etica al fine di fornire consulenza alla Scuola in materia di attuazione del Codice etico nonché di sviluppo e applicazione di standard etici.

La Commissione etica formula pareri su questioni di principio come pure sull'armonizzazione del comportamento messo in atto in casi concreti con i principi e le disposizioni del Codice etico.

Articolo 63

La Commissione etica viene nominata dal preside, previo consenso del Collegio dei docenti, per un periodo di 4 anni.

Articolo 64

La Commissione etica è composta da tre membri. Per ogni membro della Commissione viene nominato almeno un supplente. Se il parere richiesto riguarda una questione relativa al comportamento degli allievi o una questione di importanza diretta per gli allievi, la Commissione può essere ampliata di due membri nominati fra gli allievi. Essi vengono nominati dal Consiglio degli allievi.

La Commissione ha un presidente nominato dal preside e scelto fra i membri della Commissione appartenenti alla categoria dei docenti.

Articolo 65

Nella procedura di accertamento di violazioni del Codice etico bisogna assicurare uguali possibilità di reclamo e pari condizioni per tutti i soggetti.

VIII. PROCEDIMENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE ETICA

Articolo 66

I procedimenti dinanzi alla Commissione etica vengono avviati con una richiesta di parere sulla conformità di determinate azioni o comportamenti con i principi e le norme del Codice etico.

La richiesta di parere può essere presentata dal preside della Scuola, dal Collegio dei docenti, dal sindacato ovvero dal rappresentante sindacale, dal Comitato scolastico e da altri organi della Scuola.

Se la richiesta di parere riguarda la conformità delle azioni o del comportamento del preside con i principi e le norme del Codice etico, il richiedente può rivolgersi al Collegio dei docenti il quale

deciderà, a maggioranza di voti favorevoli del numero complessivo di membri, se verrà avviato il procedimento dinanzi alla Commissione etica.

La richiesta di parere deve essere specifica e deve fornire una descrizione esatta e minuziosa dei seguenti elementi:

- la questione di principio che è oggetto della richiesta;
- le circostanze concrete riguardanti il caso e l'azione ovvero il comportamento oggetto della richiesta di parere di conformità con i principi e le norme del Codice etico.

Alla richiesta è possibile allegare i documenti e i materiali pertinenti come pure l'indicazione delle disposizioni del Codice etico che sono oggetto della specifica richiesta di parere.

Articolo 67

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il presidente della Commissione etica convoca una riunione della Commissione.

La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori delucidazioni e informazioni.

Se la richiesta di parere riguarda un caso concreto, la Commissione può chiedere ai soggetti interessati di fornire dichiarazioni e delucidazioni.

Se il richiedente chiede che venga effettuato un accertamento del comportamento etico di un determinato dipendente della Scuola, tale dipendente deve avere la possibilità di esprimersi in merito alle affermazioni fatte e di esporre le proprie argomentazioni.

La Commissione etica della Scuola formula opinioni basandosi esclusivamente sulle affermazioni e i dati contenuti nella richiesta, nei relativi allegati e nelle ulteriori delucidazioni fornite del richiedente e da altri soggetti.

La Commissione non controlla le affermazioni contenute nella richiesta e nelle dichiarazioni né ha il potere di condurre un'indagine di propria iniziativa per accertare i fatti.

Se le affermazioni sui fatti contenuti nella richiesta e le affermazioni sui fatti contenuti nelle dichiarazioni differiscono e se non è possibile trarre conclusioni sulla veridicità delle asserzioni controverse basandosi sui materiali forniti nel corso del procedimento, la Commissione lo indicherà nella sua opinione e si limiterà a formulare la propria posizione riguardo alla questione di principio.

Se nella richiesta era stato richiesto un parere sulla conformità di un determinato comportamento con le disposizioni formulate esplicitamente nel Codice etico, la Commissione etica è tenuta a esprimere il proprio parere sulla conformità con tali disposizioni, tuttavia ha anche la facoltà di estendere tale parere alla conformità del comportamento con altri principi e norme del Codice etico.

Articolo 68

Il parere viene formulato in forma scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta e viene trasmesso al richiedente e al preside (se il preside non è altresì il richiedente). Se la Commissione aveva chiesto ulteriori delucidazioni e informazioni, tale termine decorre dal giorno della loro ricezione, tuttavia anche in tale caso il parere deve essere formulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La decorrenza dei termini indicati è sospesa durante i periodi di ferie e altri periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Il parere della Commissione deve contenere i seguenti elementi:

- descrizione della richiesta e domande oggetto di discussione in seno alla Commissione;
- indicazioni su principi e norme del Codice etico presi in considerazione dalla Commissione a seguito della richiesta;
- posizione della Commissione sulla conformità del comportamento descritto nella richiesta con il Codice etico;
- motivi che stanno alla base del parere della Commissione.

Se il parere ha rilevato la non conformità di un determinato comportamento con i principi e le norme del Codice etico, esso può contenere anche i seguenti elementi:

- valutazione della Commissione sul grado di non conformità e di gravità della violazione dei principi etici causata da tale comportamento;
- posizione della Commissione su eventuali modi per evitare il comportamento non conforme con il Codice etico e/o sulle misure che potrebbero contribuire a evitare simili violazioni del Codice in futuro.

In via eccezionale, se la Commissione dovesse concludere di non poter formulare un parere basandosi sulla richiesta o di non essere competente per formulare il parere oppure se, per qualsiasi altro motivo, la Commissione non potesse formulare un parere, il presidente della Commissione è tenuto a informarne il richiedente entro un termine di 30 giorni, indicando dettagliatamente i motivi per la mancata formulazione del parere.

Articolo 69

Se necessario, il preside può avviare un procedimento per violazione degli obblighi di lavoro stabiliti dalla legge, dallo Statuto della Scuola, dal Codice etico e da altre norme.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

Il Codice etico viene esposto in un luogo ben visibile dell'edificio scolastico e pubblicato sul sito web della Scuola.

Articolo 71

La Commissione etica verrà nominata in occasione della prima seduta del Collegio dei docenti tenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Codice.

Articolo 72

Il presente Codice etico entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione nella bacheca della Scuola.

Con l'entrata in vigore del presente Codice etico cessa la validità del Codice etico del 22/07/2014 (Classe: 003-05/14-01/1088, N. Prot.: 2105-21-01/14-3).

Sigla amm: 011-02/22-01/1

N. Prot.: 2105-21-01/22-2

Buie, 23 marzo 2022

Il presidente del Comitato scolastico

Giordano Trani, prof.

Il presente Codice etico è stato pubblicato nella bacheca della Scuola in data 23 marzo 2022.

La preside
Irena Penko, prof

I. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO.....	1
II. PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI DEL CODICE ETICO.....	1
III. DIRITTI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI	2
Rapporto nei confronti della professione.....	2
Rapporti reciproci fra dipendenti	3
Rapporto fra dipendenti e allievi	3
Rapporto fra dipendenti e genitori, tutori e altri cittadini	4
Rapporto di dipendenti e allievi nei confronti del patrimonio scolastico	5
IV. COMPORAMENTI INACCETTABILI	5
Comportamenti inaccettabili dei dipendenti	5
Comportamenti inaccettabili degli allievi.....	6
V. APPARIZIONI PUBBLICHE DEI DIPENDENTI DELLA SCUOLA.....	7
VI. CONOSCENZA DEL CODICE ETICO.....	8
VII. COMMISSIONE ETICA	8
VIII. PROCEDIMENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE ETICA	8
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10